

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BEORCHIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 1991

Modificazione dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di alcuni beni già appartenenti al demanio idrico

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, prevede il trasferimento gratuito al patrimonio disponibile della regione Friuli-Venezia Giulia dei beni cessati di appartenere al demanio idrico dello Stato a norma dell'articolo 829 del codice civile.

Il trasferimento riguarda i beni, situati nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, che abbiano perduto ogni funzione idraulica per effetto di opere di regimazione e di sistemazione dei corsi d'acqua poste in essere dall'amministrazione regionale o da altri enti regionali e che, infine, siano oggetto di programmi di ricostruzione e di sviluppo. È affidato alla legge regionale regolare poi il passaggio di

tali beni al patrimonio dei comuni interessati all'attuazione dei piani di ricostruzione; a tale adempimento la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha provveduto con la propria legge 27 dicembre 1990, n. 56.

La disposizione sopra richiamata trova origine in una situazione verificatasi nel primo periodo dell'emergenza, allorché gli amministratori comunali dovevano individuare terreni facilmente acquisibili per l'insediamento dei prefabbricati da adibire ad abitazione delle persone rimaste prive di alloggio.

Molto spesso i terreni già demaniali erano gli unici disponibili, date le condizioni geofisiche dei territori comunali; la loro occupazione evitava espropri a pregiudizio

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di piccoli proprietari già colpiti dal terremoto.

Le aree prescelte per l'insediamento venivano bonificate ed urbanizzate a cura delle amministrazioni comunali, che dovevano altresì ricomprendere tali aree nei programmi di ricostruzione, da sottoporre all'approvazione regionale.

Conclusa la ricostruzione e smobilitati i prefabbricati, le aree sopra descritte mantengono la loro destinazione e sono molto spesso le uniche disponibili per nuovi insediamenti, di edilizia popolare o di attività produttive. La norma dell'articolo 21 della legge n. 879 del 1986 aveva quindi la funzione di definire con certezza la natura giuridica di tali beni e di assegnarne la proprietà definitiva alle amministrazioni comunali.

La disposizione in esame, che interessa molti comuni, non ha però trovato ancora attuazione non solo per la complessità delle procedure ma anche per effetto di una interpretazione restrittiva, per la quale sono trasferibili solo i beni risultanti da opere realizzate dalla regione o da enti regionali. Al fine di consentire che il trasferimento sia attuato anche per i beni derivanti da interventi sia regionali che statali o anche soltanto statali, com'era nell'iniziale intenzione dei proponenti e com'è nel legittimo interesse delle amministrazioni comunali, si propone una modificazione dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, consistente nella soppressione della previsione limitativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 21, comma 1, della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono soppresse le parole «risalenti ad attività poste in essere dall'amministrazione regionale o da altri enti pubblici o privati del Friuli-Venezia Giulia».